REGIONE MARCHE

AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Settore Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Il Dirigente

Alla Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" - Regione Marche

Ai Direttori dei Servizi di Sanità Animale dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSTT della Regione Marche

Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - Marche
Pec : san34105@pec.carabinieri.it

Al Comando Regione Carabinieri Forestali Marche
Pec: fan44049@pec.carabinieri.it

Al Comando Polizia Provinciale di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro

E p.c. Ai Direttori Generali delle AASSTT della Regione Marche

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione della Regione Marche

Oggetto: Decreto Legislativo 134/2022 all'art. 2, comma 1, lettera f). Nota applicativa.

Vista la segnalazione giunta da più istituzioni di cui in indirizzo, relativa alla presunta non corretta registrazione di piccioni di allevamenti familiari ma utilizzati anche per l'attività venatoria presso gli appostamenti fissi di caccia, con la presente si chiarisce l'interpretazione della normativa cogente.
La caccia al colombaccio (Columba palumbus) nella regione Marche è tradizionalmente svolta e consentita da appostamenti fissi che utilizzano esemplari di piccione domestico (Columba livia domestica), selezionati per assomigliare fenotipicamente al colombaccio ed addestrati come "volantini" e/o "zimbelli".
Il piccione non rientra nella definizione di richiamo vivo della Legge 157/1992 in quanto non è una specie selvatica, pertanto gli allevamenti di tali soggetti non possono essere registrarti in BDN nell'apposita sezione.
Pertanto ad oggi gli allevamenti di piccioni da richiamo, vengono registrati come allevamenti familiari in considerazione anche del fatto che gli esemplari non addestrati per tale attività vengono normalmente macellati per autoconsumo.

AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Settore Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Il Dirigente

Visto che tali animali vengono detenuti presso i siti di caccia solo nei periodi consentiti dal calendario venatorio, gli stabilimenti vengono registrati nei luoghi dove permangono per la maggior parte dell'anno, cioè presso la sede dell'allevamento familiare.
Il Decreto Legislativo 134/2022 all'art. 2, comma 1, lettera f) definisce gli allevamenti familiari "attività di allevamento prevista per determinate specie e per un numero massimo di animali(numero massimo consentito dei volatili allevati, per un allevamento familiare n. 50 capi), come indicato nel manuale operativo, nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima di essere autorizzati dall'Autorità competente secondo le modalità previste dal manuale operativo".
Il Manuale Operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) di cui al Decreto Ministeriale 7 marzo 2023, stabilisce il numero massimo di animali che possono essere detenuti contemporaneamente negli allevamenti familiari e ribadisce che "È consentita la movimentazione di animali da allevamento familiare verso macello", escludendo la possibilità di altre movimentazioni.
Da ultimo si rappresenta che la norma in oggetto è di competenza del settore sanitario, pertanto in base a quanto previsto nel c. 12 dell'Art. 2 del D.L.vo 27/2021, nel caso in cui altri organi di controllo "…sospettino la presenza di non conformità dei settori di cui al c. 1, ne danno immediata comunicazione alle Autorità competenti"; nello specifico al Servizio Veterinario di Sanità Animale, dell'AST competente per territorio.
In conclusione si ritiene che la movimentazione dei piccioni dall'allevamento familiare verso i siti di caccia all'inizio dell'attività venatoria e quella in senso inverso al termine della stessa, possa essere consentita, assimilando l'attività venatoria "…ad uso domestico privato", in quanto non costituisce cessione di animali. Si ritiene inoltre che tale pratica possa essere consentita, anche in considerazione del contesto epidemiologico dell'influenza aviaria, che posiziona la Regione Marche, tra le regioni a basso rischio. Ad ulteriore garanzia di rintracciabilità sanitaria degli animali, si ritiene opportuno che il cacciatore proprietario dell'allevamento familiare, compili e renda disponibile presso la propria abitazione il modello di cui in allegato, relativo allo spostamento dei piccioni da richiamo, per eventuali accertamenti da parte degli organi di vigilanza.

Confidando nella consueta collaborazione e per garantire un'applicazione uniforme nel territorio regionale, si chiede di dare massima diffusione della nota, negli ambiti di competenza.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dr. Fabrizio Conti

Firmato digitalmente da:
Fabrizio Conti
Data: 30/09/2026 09:09:59